

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 D. Lgs.152/2006 ed art. 9 L.R. 12/2010. Variante al Piano di Fabbricazione vigente di cui all'art. 32 della L.R. 1/2015, comma 6 e art. 8 D.P.R.160/2010. Realizzazione di una falegnameria nel Comune di Monteleone di Spoleto.

Relazione istruttoria

Premessa

Il Comune di Monteleone di Spoleto, con nota prot. n.0143857 del 19.06.2024, ha presentato richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante al Piano di Fabbricazione vigente di cui all'art. 32 della L.R. 1/2015, comma 6 e art. 8 D.P.R.160/2010, per l'ampliamento di un capannone esistente, destinato a falegnameria in frazione Butino del Comune di Monteleone di Spoleto.

Descrizione

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS riguarda un'istanza ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015 relativa ad un intervento di ampliamento di edificio esistente per la realizzazione di una falegnameria, in località Butino nel Comune di Monteleone di Spoleto. Tale falegnameria è già presente nel Comune e l'azienda si chiama "Linea Legno di Carmignani Paolo".

L'attuale posizione della falegnameria presenta delle criticità in quanto è situata in vicinanza al centro abitato, all'interno di un edificio ad uso prevalentemente residenziale e con problemi di accessibilità ai mezzi di grandi dimensioni.

Il progetto propone il trasferimento dell'attività in un'area di proprietà lontana dal centro abitato di Monteleone di Spoleto.

Nell'area, individuata catastalmente al Foglio n. 20 particelle n. 534 parte-537, è già presente un capannone ad uso agricolo. L'edificio, di forma rettangolare, insiste sulla particella 537 e 536. L'intervento di ampliamento interessa solo la parte che ricade nella particella 537. La SUC dello stato attuale è di mq. 273,38, la SUC in ampliamento è di mq. 202,88. L'area, di superficie pari a circa mq 2.700, è attualmente classificata dal Programma di Fabbricazione come zona E agricola, il progetto propone la trasformazione dell'area in "Zona SUAP Le Vaglie".

L'area è accessibile dalla strada comunale da un passo carrabile esistente. Sul lato opposto la strada, l'area che costeggia la viabilità, è individuata nel Programma di Fabbricazione come zona di espansione C1.

Con nota prot.n.0152911 del 05.07.2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la proposta di variante a Valutazione Ambientale Strategica.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.

- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n.2
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

1. ARPA Umbria con nota n. 0162904 del 11.07.2024. *“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, per esprimere il proprio parere di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all’attuazione della variante richiede le seguenti integrazioni:*

1) Componente rumore

Si richiede di tracciare in dettaglio la presenza di tutti i possibili recettori nei dintorni dell’attività produttiva e di specificare meglio dove saranno posizionati gli impianti di aspirazione e filtrazione polveri ed impianto di aspirazione a servizio della cabina di verniciatura specificandone le caratteristiche emissive. La scelta nella collocazione di questi impianti potrebbe evitare parziale disturbo acustico al/ai ricettore/i.

Inoltre, si deve tener conto che nel caso di lavorazione a porte e finestre aperte, le attività di taglio, troncatura, bordatura del legname potrebbe determinare livelli di pressione sonora disturbanti non trascurabili.

Per quanto sopra esposto la scrivente agenzia ritiene opportuno che il proponente produca una valutazione di impatto acustico specifica.

2) Emissioni

In merito alle emissioni in atmosfera la Ditta deve specificare se rientra in autorizzazione a carattere generale ai sensi dell’art. 272, comma 2 o in autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ai fini dell’impatto sui ricettori individuati.

Oltre alle polveri si ritiene che la verniciatura comporterà emissioni di SOV, con la generazione di possibili problematiche odorigene, aspetto non considerato nella documentazione ricevuta. Inoltre anche in questo caso sarebbe opportuno conoscere il posizionamento degli impianti di aspirazione e abbattimento emissioni rispetto a tutti i possibili recettori nei dintorni dell’attività produttiva per una valutazione più completa della componente in oggetto”.

2. Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo. nota n. 0162256 del 11.07.2024. *“Con la presente si comunica che per quanto riguarda le materie di competenza dello scrivente Servizio, non si rilevano criticità specifiche nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, così come riportato nei rapporti istruttori che si allegano.*

Sezione geologia

L’area d’intervento destinata alla realizzazione della falegnameria è collocata in loc. Le Vaglie nell’ambito di un bacino intra montano, alla quota altimetrica di 920,0 m. s.l.m. ed è descritta da un andamento del terreno semi pianeggiante.

Il progetto si è avvalso dell’esecuzione delle seguenti indagini geognostiche e geofisiche:

N.ro 2 prove penetrometriche DPSH della profondità di 0,80 m. dal p.c.

N.ro 1 stendimento sismico MASW ;

N.ro 1 saggio con escavatore meccanico.

Nel merito della zona d’intervento sono state esaminate le seguenti cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate, con riferimento alle CTR 336/120 e 336/160:

- Le Banche dati geologiche regionali;
- La Banca dati della pericolosità sismica locale;
- La Banca dei dati geognostici e geofisici regionale;

Inoltre sono state viste:

- Idrogeo - Piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico- consultazione dei documenti dell'Inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e delle mappe nazionali di pericolosità per frana;
- La Tavola n. 14 del Piano di Tutela delle acque "Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano".
- La Carta Idrogeologica dell'Umbra con censimento dei punti d'acqua su sistema GIS.

Dai dati disponibili si evince la presenza di un'area contraddistinta dall'Unità sintemica "Casale Giannantoni" (Pleistocene medio). Non sono segnalate situazioni di Rischio e pericolosità geologica da frana. L'intervento ricade nelle zone di protezione degli acquiferi calcarei.

Si ritiene che la Variante al Piano di Fabbricazione vigente per la realizzazione di una falegnameria nel Comune di Monteleone di Spoleto non necessiti di essere sottoposta alla procedura di Assoggettabilità a VAS.

Sezione Gestione Idraulica

Con riferimento all'intervento in oggetto, esaminati gli elaborati allegati, si comunica che non sono presenti corsi d'acqua appartenenti al Demanio idrico dello Stato, pertanto non si esprime il parere ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Sezione Pianificazione Assetto idraulico

Con riferimento alla procedura di verifica citata in oggetto, analizzata la documentazione trasmessa, si comunica che non risulta necessario il nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto la zona oggetto di variante al P.R.G. risulta essere ubicata al di fuori delle aree perimetrate dal vigente P.A.I. dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale.

Si fa presente pertanto che non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS".

3. Provincia Di Perugia. Servizio Pianificazione Territoriale e Ambiente. Prot. n. 0166217 del 16.07.2024. "In relazione alla nota pervenuta al protocollo provinciale n. 23422 del 01/07/2024, con la quale la Regione Umbria, Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali ha chiesto agli enti di esprimere valutazioni e pareri riguardo l'oggetto, la Provincia di Perugia trasmette, con la presente, il parere di competenza.

Descrizione della variante

L'intervento da eseguire prevede l'ampliamento di un capannone esistente, destinato a falegnameria, al fine di ospitare i seguenti servizi: l'ufficio, il wc, il locale per l'assemblaggio del legno lavorato, il deposito rifiuti, la cabina di verniciatura ed il locale per l'essiccazione del prodotto. All'esterno del capannone verrà installato un cantilever per lo stoccaggio del materiale grezzo.

L'area oggetto di variante è situata in un'area prevalentemente agricola antropizzata, posta a est di Monteleone di Spoleto (PG) e si inserisce in un contesto pianeggiante/basso collinare, urbanizzato e costituito da attività agricole.

Vincoli presenti nell'area interessata dall'intervento

Dall'analisi della vincolistica e dei sistemi ambientali si evince che l'area d'intervento ricade nei seguenti ambiti:

- Aree in classe 3-2-1-4a-4b rilevate e ricomprese dalla Lr. 27/2000, Art.14. (PTCP Art.36):
 - Classe 2 interna - art. 14 PUT
- Aree di studio (D.P.G.R. 61/98, PTCP art.38, comma 8)
- Unità di Paesaggio (UdP) e sistema paesaggistico - artt. 32, 33 del PTCP
 - n. 98 "Monte Coscerno e Aspra": Ambiti che presentano elementi di qualità paesaggistica,

Sistema montano, Direttive di controllo del paesaggio in evoluzione.

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione resa disponibile, considerate le caratteristiche della variante proposta e verificata la stessa con i vincoli paesaggistici e ambientali presenti nel contesto di riferimento, si rileva che l'uso del suolo nell'area di studio è caratterizzato principalmente da aree agricole e abitazioni private di piccole dimensioni, seminativi e sporadici corridoi ecologici (siepi e filari arborei). Il paesaggio complessivamente si presenta mosaicizzato infatti, benché nel corso degli anni abbia subito un processo di

antropizzazione, quest'ultima può essere considerata di tipo modesto e il territorio ha conservato perlopiù una notevole prevalenza di aree rurali. Nell'UdP di riferimento le direttive di controllo espresse dal piano provinciale indicano che qualsiasi intervento di trasformazione del territorio deve tendere al contenimento nell'introduzione di nuovi segni nel paesaggio, mediante la qualificazione e la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali preesistenti.

Pertanto, tenuto conto delle tipicità caratterizzanti l'area oggetto di studio e valutato l'intervento in relazione all'UdP sopraccitata, si prescrive che gli interventi edificatori ammessi nell'area oggetto di variante non debbano generare un ulteriore consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dei suoli liberi non impermeabilizzati, e che debbano di conseguenza estendersi nell'area già occupata dal capannone esistente e attualmente dismesso, escludendo qualsiasi rischio di innescare un processo di antropizzazione che trasformerebbe le attuali superfici naturali in artificiali.”

4. Servizio Urbanistica, politiche della casa, rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.

Prot.n. 0167728 del 18.07.2024

“Vista la nota regionale prot. n. 152911 del 01.07.2024 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto. Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione consultata sul link di riferimento indicato nella nota sopra richiamata.

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione “Urbanistica” e della Sezione “Qualità del paesaggio regionale”.

Sezione Urbanistica

Dalla documentazione esaminata si rileva che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda un'istanza ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015 relativa ad un intervento di ampliamento di edificio esistente per la realizzazione di una falegnameria, in località Butino nel Comune di Monteleone di Spoleto.

Tale falegnameria è già presente nel Comune di Monteleone di Spoleto e l'azienda si chiama “Linea Legno di Carmignani Paolo”.

L'attuale posizione della falegnameria presenta delle criticità in quanto è situata in vicinanza al centro abitato di Monteleone di Spoleto, all'interno di un edificio ad uso prevalentemente residenziale e con problemi di accessibilità ai mezzi di grandi dimensioni.

Il progetto propone il trasferimento dell'attività in un'area di proprietà del Sig. Carmignani Paolo, lontana dal centro abitato di Monteleone di Spoleto.

Nell'area, individuata catastalmente al Foglio n. 20 particelle n. 534 parte-537, è già presente un capannone ad uso agricolo. L'edificio, di forma rettangolare, insiste sulla particella 537 e 536. L'intervento di ampliamento interessa solo la parte che ricade nella particella 537.

La SUC dello stato attuale è di mq. 273,38, la SUC in ampliamento è di mq. 202,88.

L'area, di superficie pari a circa mq 2.700, è attualmente classificata dal Programma di Fabbricazione come zona E agricola, il progetto propone la trasformazione dell'area in “Zona SUAP Le Vaglie”. L'area è accessibile dalla strada comunale da un passo carrabile esistente. Sul lato opposto la strada, l'area che costeggia la viabilità, è individuata nel Programma di Fabbricazione come zona di espansione C1.

Di fronte all'accesso, al di là della viabilità principale, si trova un esercizio ristorativo per il quale è stata effettuata la valutazione relativa ai “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e, per quanto dichiarato, la zona di variante è stata valutata (utilizzando i valori per la zona B) con un valore inferiore rispetto al limite consentito.

Ciò detto, per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità a VAS, per la materia di competenza inerente agli aspetti urbanistici per la variante al Programma di Fabbricazione vigente, non si rilevano cause ostative alla trasformazione proposta, tenuto conto che l'intervento in esame riguarda il trasferimento di un'attività esistente, per quanto riportato, l'area in variante è adiacente alla zonizzazione del Programma di Fabbricazione, nel rispetto di quanto di seguito indicato.

Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.

Gli interventi dovranno essere con forme alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015.

Per la successiva fase della procedura urbanistica di variante ai sensi del DPR 160/2010 me dell'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015, si fa presente che il Comune di Monteleone di Spoleto dovrà attestare la congruità di tale procedimento e l'insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico o l'eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali. Inoltre, con specifico riferimento all' art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015, dovrà acquisire quanto di seguito specificato:

- *Il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, per il parere di competenza per quanto previsto dall'art. 28, comma 10, della L.R.1/2015.*
- *Il parere di cui all'articolo 89 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, nonché il parere in materia idraulica e idrogeologica, di cui all'art. 28, comma 10, l.r.1/2015.*
- *Il parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, l.r.1/2015.*
- *Il parere per gli aspetti paesaggistici della provincia di Perugia, ai sensi del punto 3, lettera G, della DGR 598/2015 sulla variante al PRG.*

Sezione Qualità del paesaggio regionale

Con la presente procedura si richiede la trasformazione di una zona agricola in zona artigianale, in corrispondenza di un edificio esistente e delle sue pertinenze.

L'intervento in oggetto ricade in un'area nel territorio di Monteleone di Spoleto, di fronte a un'attività ricettiva e accessibile dalla strada comunale che collega il centro abitato di Monteleone alla località di Butino, il tratto stradale si allaccia alla Strada Provinciale n.470.

L'attività interessa l'area catastalmente individuata al C.T. Comune di Monteleone di Spoleto al foglio 20. Il terreno di proprietà privata attualmente occupato dall'insediamento produttivo è censito con le particelle 534, 537 e 103, per una superficie complessiva 10.687 mq mentre il comparto oggetto di valutazione occupa solo la particella 537 e in parte la particella 534.

L'azienda denominata Linea Legno di Carmignani Paolo si occupa della attività di taglio, piallatura, lucidatura e trattamento del legno, attualmente svolta all'interno di una zona B, situata ad est e in prossimità del capoluogo di Monteleone. Allo stato attuale, la falegnameria è situata all'interno di un edificio che consta di due piani ad uso prevalentemente residenziale; inoltre essendo in prossimità del paese presenta problemi di accessibilità per i mezzi di grandi dimensioni. Per motivi di spazio e di funzionalità si intende trasferire l'attività in edificio completamente dedicato a tale uso. Nel sito scelto è già presente un edificio produttivo agricolo, conveniente per motivi di logistica in quanto la strada di accesso è già collegata alla viabilità principale, e la proprietà è già recintata con cancello di ingresso alla proprietà.

L'intervento da eseguire prevede l'ampliamento del capannone esistente al fine di ospitare l'ufficio, il wc, il locale per l'assemblaggio del legno lavorato, il deposito rifiuti, la cabina di verniciatura ed il locale per l'essiccazione del prodotto.

Per quanto riguarda gli aspetti territoriali, l'intervento ricade in Aree di particolare interesse naturalistico ambientale così come individuate nella carta 9 allegata alla ex l.r. 27/2000, per le quali si applica l'art. 83 della Legge Regionale n.1/2015; l'ambito d'intervento è inoltre interessato dalla Viabilità storica, abbazie e principali siti benedettini, indicati nella carta 26 allegata alla ex l.r. 27/2000, per la quale si applica l'art.96 della Legge Regionale n.1/2015.

Tali tematismi non entrano in contrasto con gli interventi previsti.

Per quel che concerne il Piano Paesaggistico regionale Volume1 "Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive". pre-adottato con D.G.R. 43/2012 e s.m.i.; il sito di intervento appartiene ai paesaggi a dominante Fisico-Naturalistica definito con il codice 8. FN Nursino, in particolare il sito appartiene alle porzioni di territorio il cui valore di integrità è parzialmente integro e la rilevanza è accertata, ma non ricade in alcuna struttura identitaria.

Considerato che l'ambito di intervento ricade nella unità di paesaggio di cui al PTCP della Provincia di Perugia UdP n.98: "Monte Coscerno e Aspra" appartenente al Sistema paesaggistico "montano", e che pertanto risultano applicabili gli articoli n. 32– 33 delle Norme di Attuazione o altra disciplina del PTCP.

Preso atto che, da un punto di vista di sostenibilità paesaggistica e ambientale, l'area non è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della terza parte del D. Lgs. n.42/2004, e che la scelta dell'area in ampliamento ha tenuto conto della conformazione del terreno e della miglior distribuzione degli spazi esterni.

Considerato inoltre che al fine di ridurre al minimo l'impatto sul paesaggio e facilitare l'inserimento paesaggistico si condividono le mitigazioni vegetazionali proposte e già in parte presenti in loco, consistenti in filari arboreo arbustivi di tipo autoctono disposti lungo l'intero perimetro del lotto, in parte a schermatura dalla strada principale e in parte a completamento delle barriere verdi con la ripresa della trama rurale (trama storica del '54), delle siepi di tipo autoctono e in continuità con la vegetazione presente nelle aree limitrofe sul lato che si affaccia in direzione del centro storico di Monteleone.

5. AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico Prot.n. 0176590 del 31.07.2024.

In data 01/07/2024 veniva acquisita al prot. 6544 della AURI la comunicazione della Regione Umbria con la quale veniva richiesto il parere di competenza sulla necessità di assoggettare a VAS il piano di cui all'oggetto.

Con nota prot. 6689 del 04/07/2023 la documentazione di cui sopra veniva trasmessa alla Valle Umbra Servizi Spa al fine dell'espressione del proprio parere.

In seguito all'istruttoria tecnica effettuata dal Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi Spa sulla base della documentazione disponibile, e trasmessa con nota prot. Vus 10041 del 18/07/2024 risulta quanto segue:

- le lavorazioni previste nell'intervento non interferiscono con le reti presenti nella zona;
- l'area risulta adeguatamente servita da pubblica fognatura;

Ciò premesso, per quanto di competenza, si comunica che non si ravvisa alcun impatto significativo del Piano in oggetto sulle attività e sulle infrastrutture di competenza della scrivente AURI."

6. Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistico venatoria. Prot.n. 0175671 del 30.07.2024. "Con riferimento al procedimento in oggetto si trasmette il rapporto istruttorio di competenza per quanto attiene alla L.R. n.1-2015 e alla DGR n.2003/2005.

"Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n.152911- 2024, ai sensi degli artt.n.81 e n.82 della L.R. 1/2015 della DGR n.2003/2005 si esprime parere favorevole alla Proposta variante al Piano di Fabbricazione vigente."

7. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'UMBRIA Prot. n.176076 del 31.07.2024. "Con riferimento alla nota pervenuta in data 02/07/2024 prot. n. 11910 con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS per l'intervento in oggetto questa Soprintendenza.

VISTO l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.eii.

VISTO il PdF del Comune di Monteleone di Spoleto, zona E.

ESAMINATA la documentazione progettuale trasmessa.

CONSIDERATO che l'area di intervento è sita nel comune di Monteleone di Spoleto, ubicata lontana dal centro abitato, ma nelle vicinanze della piccola località "Butino", catastalmente individuata al foglio 20 con le particelle 534-537. Nell'area dove verrà realizzata la falegnameria è già presente un capannone (ad oggi utilizzato per uso agricolo).

ESAMINATO il rapporto preliminare ambientale presentato che si può sinteticamente di seguito riassumere:

- L'intervento richiede una variante al vigente piano di fabbricazione vigente in quanto risulta in contrasto con le disposizioni urbanistiche vigenti, in particolare richiede la trasformazione di una zona agricola in zona artigianale, in corrispondenza di un edificio esistente e delle sue pertinenze: si prevede la trasformazione di circa 2700 mq di area agricola in area destinata all'attività di falegnameria (Zona SUAP Le Vaglie) con ampliamento del capannone esistente.

- L'intervento da eseguire prevede l'ampliamento del capannone esistente al fine di ospitare l'ufficio, il wc, il locale per l'assemblaggio del legno lavorato, il deposito rifiuti, la cabina di verniciatura ed il locale per l'essiccazione del prodotto. All'esterno del capannone verrà installato un cantiliver per lo stoccaggio del materiale grezzo. All'interno, saranno installati i macchinari (sic.).

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, la sola parte I "Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale" che, in ogni caso, costituisce un adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs.

42/04 e s.m.i, che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.i.:

- il sito di intervento appartiene ai paesaggi a dominante fisico-naturalistica denominato con il codice 8. fn Nursino, in particolare il sito appartiene alle porzioni di territorio il cui valore di integrità è parzialmente integro e la rilevanza è accertata, ma non ricade in alcuna struttura identitaria.

VISTO il PTCP della Provincia di Perugia approvato con D.C.P. n.59 del 23 luglio 2002 in funzione dell'ex L.r. 27/2000 "PUT", sostituita con il Testo Unico L.r.1/2015 e dalla D.G.R. 598/15:

- L'area di intervento ricade nella CLASSE 2: Aree dell'agricoltura intensiva (art 36 PTCP);

- L'area di studio non risulta essere adiacente ad alcun elemento di rilevanza storica – architettonica;

- l'ambito rientra nell'Udp 98: "Monte Coscerno e Aspra" appartenente al sistema paesaggistico "montano".

CONSIDERATO che sotto il profilo della tutela archeologica l'area di intervento non ricade in ambito vincolato ai sensi della Parte II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, laddove insediamenti certi di età protostorica e romana sono stati individuati in tutto il territorio comunale:

VISTO il comparto geografico di riferimento che vede diffuse tracce di testimonianze archeologiche nell'area di intervento: Carta Archeologica dell'Umbria: CAU_Monteleone di Spoleto, Neme-Butino: sito 1151: insediamento: sito 1186: area di materiale fittile mobile; sito 1188: area di materiale fittile mobile) e notizia di rinvenimenti sparsi in tutto il territorio comunale.

CONSIDERATO che, inoltre, nelle immediate vicinanze insiste il vincolo paesaggistico di cui all'art.142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 42/2002, vincolo n.133 del Repertorio regionale – apposto con DGR n.4825 del 22 luglio 1997, avente per oggetto "Legge 8 agosto 1985, n.431. Riconoscimento e perimetrazione quale zona d'interesse archeologico di alcune località nei Comuni di Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cascia, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.431, art.1, lett.m", a caratterizzare il quadrante geografico ricco di testimonianze di epoca umbra (VIII – VI sec. a.C) e di quelle di età romana.

Sebbene l'area non rientri in zona perimetrata archeologicamente dallo strumento urbanistico attualmente in vigore, la previsione di scavi conseguenti l'ampliamento del complesso produttivo dovrà prevedere la sottoposizione del progetto anche alle valutazioni di carattere archeologico, in considerazione di nuove acquisizioni di dati di rinvenimenti nel contesto topografico di riferimento. A tal fine dovrà essere inviato il progetto fondale con la tipologia di fondazioni prescelte, i relativi elaborati grafici di carpenteria delle fondazioni e le sezioni quotate degli interventi di opere interessanti il sottosuolo, per la valutazione della loro incidenza con la compatibilità archeologica.

Sotto il profilo della compatibilità paesaggistica:

PREMESSO che il rapporto ambientale è volto a individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli impatti del progetto sull'uomo, il suolo, l'acqua e i beni materiali al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi per promuovere lo sviluppo sostenibile.

VERIFICATA la natura dello stato dei luoghi:

L'intervento in oggetto ricade in un'area prevalentemente agricola nel territorio di Monteleone di Spoleto, di fronte a un'attività ricettiva e accessibile lungo strada comunale che collega il centro abitato di Monteleone alla località di Butino, tratto stradale che si allaccia alla Strada Provinciale n.470. L'area occupa una porzione di un vasto terreno a morfologia prevalentemente pianeggiante nell'Alta Valle del Corno ad una quota assoluta di circa 916 m s.l.m.

VERIFICATO il modesto ampliamento proposto della struttura esistente.

VERIFICATO che l'area non ricade in aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. 42/04 e s.m. i. questa Soprintendenza al fine di garantire un discreto livello di protezione dell'ambiente ritiene opportuno segnalare la necessità di ridurre allo stretto necessario il consumo di suolo, di limitare l'impermeabilizzazione dell'area alla sola area di sedime dell'ampliamento, progettando al contempo un edificio di alta qualità architettonica e sostenibilità ambientale con materiali e colori in grado di inserirsi con toni neutri nel contesto paesaggistico dei luoghi".

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante;
- la variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il Comune di Monteleone di Spoleto dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla **Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023** e monitorare in particolare l'obiettivo n. 15 sul contenimento del consumo di suolo.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006; Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Vista la DGR n. 56 del 11.06.2024 con la quale, tra l'altro, è stato dichiarato dal Comune di Monteleone di Spoleto, quanto previsto dall'articolo 32 comma 6 della LR 1/2015, per i procedimenti di cui al DPR 160/2010, circa l'insufficienza o l'inadeguatezza delle aree previste dallo strumento urbanistico.

Considerato che, a seguito delle richieste di integrazioni formulate da ARPA Umbria, il Servizio Valutazioni ambientali in qualità di Autorità competente ha trasmesso, con nota n. 0166936 del 18.07. 2024, la richiesta di integrazione documentale al Comune di Monteleone di Spoleto.

Rilevato che non essendo pervenuta l'integrazione richiesta nei termini previsti, ai fini della chiusura del procedimento e soprattutto, tenuto conto che le integrazioni riguardano aspetti normativi di carattere ambientali riferiti alla fase progettuale, di seguito si riportano le stesse come prescrizioni di quanto espressamente richiesto da ARPA.

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti, è possibile evidenziare che la richiesta di variante al Piano di Fabbricazione vigente ai sensi dell'art. 32 comma 6 L.R. 1/2015 e art. 8 D.P.R.160/2010 per la realizzazione di un capannone artigianale nel Comune di Monteleone di Spoleto, non presenta elementi di criticità e non comporta impatti significativi sull'ambiente, pertanto, non necessita di essere sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Si ricorda che si dovranno acquisire i seguenti adempimenti normativi con specifico riferimento all'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015:

- il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, per il parere di competenza per quanto previsto dall'art. 28, comma 10, della L.R. 1/2015.
- il parere di cui all'articolo 89 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
- il parere in materia idraulica e idrogeologica, di cui all'art. 28, comma 10, l.r.1/2015.
- Il parere rilasciato dalla USL di cui all'art. 28, comma 2, l.r.1/2015.
- Il parere per gli aspetti paesaggistici della provincia di Perugia, ai sensi del punto 3, lettera G, della DGR 598/2015 sulla variante al PRG.

Si dovranno osservare, nelle successive fasi progettuali, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti paesaggistici

- In base alle tipicità caratterizzanti l'area oggetto di studio e valutato l'intervento in relazione all'UdP n.98: "Monte Coscerno e Aspra" sopracitata, si prescrive che gli interventi edificatori ammessi nell'area oggetto di variante non debbano generare un ulteriore consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dei suoli liberi non impermeabilizzati, e che debbano di conseguenza estendersi nell'area già occupata dal capannone esistente e attualmente dismesso, escludendo qualsiasi rischio di innescare un processo di antropizzazione che trasformerebbe le attuali superfici naturali in artificiali.
- Il progetto dell'edificio dovrà avere caratteristiche di alta qualità architettonica e sostenibilità ambientale con materiali e colori in grado di inserirsi con toni neutri nel contesto paesaggistico dei luoghi.
- Si confermano le previste le mitigazioni vegetazionali proposte e già in parte presenti in loco, consistenti in filari arboreo arbustivi di tipo autoctono disposti lungo l'intero perimetro del lotto, in parte a schermatura dalla strada principale e in parte a completamento delle barriere verdi con la ripresa della trama rurale (trama storica del '54), delle siepi di tipo autoctono e in continuità con la vegetazione presente nelle aree limitrofe sul lato che si affaccia in direzione del centro storico di Monteleone.

Aspetti archeologici

- Sebbene l'area non rientri in zona perimetrata archeologicamente dallo strumento urbanistico attualmente in vigore, la previsione di scavi conseguenti l'ampliamento del complesso produttivo dovrà prevedere la sottoposizione del progetto anche alle valutazioni di carattere archeologico, in considerazione di nuove acquisizioni di dati di rinvenimenti nel contesto topografico di riferimento. A tal fine dovrà essere inviato il progetto fondale con la tipologia di fondazioni prescelte, i relativi elaborati grafici di carpenteria delle fondazioni e le sezioni quotate degli interventi di opere interessanti il sottosuolo, per la valutazione della loro incidenza con la compatibilità archeologica.

Aspetti urbanistici

- Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.
- Gli interventi dovranno essere con forme alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015.

Aspetti ambientali rumore emissioni

Componente rumore

- Sarà necessario tracciare in dettaglio la presenza di tutti i possibili recettori nei dintorni dell'attività produttiva e specificare meglio dove saranno posizionati gli impianti di aspirazione e filtrazione polveri ed impianto di aspirazione a servizio della cabina di verniciatura specificandone le caratteristiche emissive. La scelta nella collocazione di questi impianti dovrà evitare parziale disturbo acustico al/ai ricettore/i.
- Si dovrà produrre una valutazione di impatto acustico specifica che tenga conto che nel caso di lavorazione a porte e finestre aperte, le attività di taglio, troncatura, bordatura del legname, potrebbero determinare livelli di pressione sonora disturbanti non trascurabili.

Emissioni

- In merito alle emissioni in atmosfera la Ditta dovrà specificare se rientra in autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2 o in autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'impatto sui ricettori individuati.
- Oltre alle polveri si ritiene che la verniciatura comporterà emissioni di SOV, con la generazione di possibili problematiche odorigene, di cui si dovrà tenere conto in fase di progetto.

- Sarà opportuno conoscere il posizionamento degli impianti di aspirazione e abbattimento emissioni rispetto a tutti i possibili recettori nei dintorni dell'attività produttiva per una valutazione più completa della componente in oggetto

Perugia li 12. 08.2024

l'istruttore
Daniela Cavalieri